

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Codice 44008

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 10

DEL 30-09-20

OGGETTO: AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L'ANNO 2020 PER LA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione. Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

BASCIONI IVANO	P	CIARMIELLO PASQUALE	P
DARI CLAUDIA	P	VITALI GLORIA	P
BIONDI FREDIANA	P	FUNARI GRAZIANO	A
SONAGLIONI ALBERTO	P	TOTO' ROBERTO	P
TURTU' VALENTINA	P	SAVORETTI SAVINO	A
SCARAFONI ELENA	P		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[2] Presenti n.[9]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. GIORGIO MARIAROSARIA

Assume la presidenza il Sig. BASCIONI IVANO
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

CIARMIELLO PASQUALE
VITALI GLORIA
TOTO' ROBERTO

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, **ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)** e, contestualmente, ha stabilito, tra l'altro, che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

ATTESO che l'attuale disciplina regolamentare riguardante il prelievo sui rifiuti (TARI) è contenuta nel *"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)"*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 2015, quanto meno per la Sezione III – Disciplina della TARI – fatta salva dal disposto di cui al citato art. 1, comma 639, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Unica Comunale (IUC) in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo [...];*

RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, [...];*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

TENUTO CONTO di quanto indicato da:

- risoluzione MEF n. 1/2011;
- risoluzione Commissione Finanze del 21/11/2013;
- delibera Corte dei Conti Lombardia n. 216/2014;
- delibera Corte dei Conti Lazio n. 175/2015;
- delibera Corte dei Conti Piemonte n. 110/2017,

in conseguenza delle quali sostanzialmente viene previsto che *"[...] gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]"*, a prescindere che il bilancio di previsione sia stato o meno già approvato;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2019 (G.U. n. 295 del 17/12/2019), è stato differito al 31 marzo 2020, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 28/02/2020 (G.U. n. 50 del 28/02/2020), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO, infine, che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato nell'ambito della normativa inerente l'emergenza sanitaria in atto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, è stato differito al 31 maggio 2020;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato, da ultimo, dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020, il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione è stato posticipato, successivamente, alla data del 30 settembre 2020;

TENUTO CONTO che il Consiglio dei Ministri, in data 31/01/2020, ha adottato specifica deliberazione con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

TENUTO CONTO, altresì, che il Consiglio dei Ministri, in data 29/07/2020, ha prorogato, fino a tutto il 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del medesimo rischio sanitario connesso al COVID-19;

PRESO ATTO del perdurare dell'attuale emergenza nazionale riferita all'epidemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione e restrizioni lavorative ed economiche dei contribuenti e considerato che le predette misure rischiano di determinare ricadute sul tessuto socio-economico ed impongono, conseguentemente, l'adozione di misure atte a sostenere famiglie e attività economiche;

EVIDENZIATO, come peraltro affermato anche dall'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), nella propria deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020, che:

- a seguito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;
- al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, con deliberazione 102/2020/R/RIF, l'Autorità ha prospettato l'effettuazione – nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l'individuazione di misure volte alla mitigazione degli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali, la tutela dell'utenza, tenuto conto dei profili rilevanti di finanza locale;
- contestualmente l'Autorità ha richiesto agli Enti territorialmente competenti e ai gestori che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ogni informazione utile specificamente riconducibile all'emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle possibili criticità connesse alla gestione tariffe e rapporti con gli utenti, indicando elementi utili a valutarne le ricadute in termini di previsioni di riscossione, nonché segnalando eventuali categorie di utenti maggiormente meritevoli di tutela;
- in risposta alla suddetta richiesta, sono stati presentati contributi da parte di associazioni di consumatori domestici e rappresentative delle utenze produttive e commerciali, gestori del servizio e loro associazioni, Comuni e loro associazione, altri Enti territorialmente competenti e Consorzi di filiera,
- per quanto di interesse in questa sede, con specifico riguardo al punto sub c), dai contributi ricevuti emerge, in primo luogo, la necessità di linee guida centralizzate e coordinate in modo da garantire uniformità di trattamento agli utenti, sia domestici che non domestici, su tutto il territorio nazionale. In particolare, sono state rappresentate:

A. le diverse iniziative intraprese dai Comuni sul posticipo della bollettazione agli utenti e sul differimento dei termini di pagamento della TARI alle utenze domestiche e a quelle

non domestiche in periodi variabili, fino a tutto il 2020 almeno, con importanti ripercussioni in termini di riduzione della liquidità a disposizione delle amministrazioni comunali e, conseguentemente, dei gestori, sia in caso di applicazione del tributo da parte dell'Ente locale, sia in caso di fatturazione diretta all'utenza del corrispettivo tariffario da parte del gestore, con gravi ricadute sulla tenuta economico finanziaria dell'intera filiera;

- B. la necessità (segnalata in particolare dalle associazioni rappresentative delle utenze produttive industriali e commerciali) di garantire misure di sostegno per gli utenti non domestici che: *i)* abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali; *ii)* pur legittimati a proseguire, abbiano optato per la chiusura dell'attività (ad esempio, per le difficoltà nel rispetto dei protocolli di sicurezza o per ragioni derivanti dal calo della domanda);
- C. l'importanza di assicurare un'adeguata e capillare informazione agli utenti, anche attraverso metodi tradizionali nei confronti delle fasce di popolazione maggiormente in difficoltà e con scarso accesso alla rete informatica, in relazione alle nuove disposizioni per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, in particolare nei casi di persone risultate positive al COVID-19 o collocate in quarantena;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 659 e 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sostanzialmente, continua a disciplinare l'attuale assetto normativo riguardante la possibilità di introdurre riduzioni ed esenzioni rispetto all'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). In particolare:

- comma 659: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
 - a) abitazioni con unico occupante;*
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;**e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- comma 660: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, **ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune**”;*

PRESO ATTO che il vigente regolamento comunale, come sopra approvato, non tiene conto delle possibili agevolazioni applicabili alla specifica situazione emergenziale attualmente in corso, con particolare riferimento alle utenze non domestiche che, sulla base delle disposizioni

e delle normative nazionali, hanno dovuto osservare forzosamente un periodo di chiusura delle attività, all'interno del quale non si è verificata la produzione di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilati;

PRESO ATTO, inoltre, che il medesimo regolamento comunale, all'art. 38, comma 1, prevede, in condizioni ordinarie, il pagamento del tributo in due rate annuali ,con le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale nei mesi di giugno e settembre;

TENUTO CONTO, a riguardo, della deliberazione della Giunta Comunale n. del , con la quale è stato adottata una specifica proposta al Consiglio Comunale, per i provvedimenti regolamentari di propria competenze, ed all'ufficio tributi, per l'attività di "bollettazione" e di recapito degli avvisi di pagamento, che tenga conto, per le ragioni sopra esposte, quanto meno delle seguenti direttive:

- A) per le utenze non domestiche: applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 27/12/2013, delle riduzioni/esenzioni dal tributo, rapportate al periodo di chiusura delle attività, sulla base delle norme nazionali;
- B) per le utenze domestiche e non domestiche: posticipo delle rate di scadenza della TARI, secondo il seguente schema:
 - a. anno di competenza 2020: rate scadenti il 30/11/2020 e il 31/01/2021;
 - b. anno di competenza 2021: rate scadenti il 30/09/2021, 31/12/2021;
 - c. anno di competenza 2022 e seguenti: 30/06 e 31/12 di ciascun anno, ripristinando, in tal modo, le originarie scadenze semestrali fissate dal regolamento comunale IUC, componente TARI;

TENUTO CONTO dell'attuale normativa in materia di scadenza delle rate dei tributi, contenuta nell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come novellato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, a mente del quale *"[...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato [...]"*, evidenziando, in pratica, la necessità e l'opportunità di stabilire la data di scadenza dell'ultima rata in un giorno successivo al 1° dicembre, il tutto anche al fine di evitare una doppia lavorazione e spedizione della "bollettazione" annuale;

CONSIDERATO che la suddetta riduzione della tassa rifiuti, da riconoscersi proporzionalmente al periodo di chiusura delle attività, è attuata ai sensi del citato art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 e, pertanto, il minore gettito, sommariamente stimato in euro 18-20 mila euro, è da imputarsi al bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, iscrivendo una corrispondente minore entrata, ovvero prevedendo un adeguato stanziamento di spesa come fondo in grado di riequilibrare la minore risorsa disponibile;

CONSIDERATO, altresì, che l'attuazione della predetta politica agevolativa, riferibile al posticipo delle scadenze per il pagamento del tributo, allo stato attuale, tenendo conto anche del piano degli andamenti dei flussi di cassa, appare verosimile che l'Ente non dovrà ricorrere all'anticipazione di tesoreria per gli esercizi 2020 e 2021;

RICHIAMATA, a riguardo, la Risoluzione ministeriale n. 5/DF dell'8/06/2020, recante *"Differimento dei termini di versamento dei tributi locali – Emergenza epidemiologica Covid-19 – Quesiti"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, sulla presente proposta di deliberazione dovrà essere acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, nei modi e nei tempi utili per la corretta messa a disposizione della documentazione per i consiglieri comunali;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 c

VISTO e richiamato lo Statuto Comunale, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 09/05/1996 e n. 32 del 30/05/1996, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2010;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 28/11/2014, esecutiva nei modi di legge, come modificato, da ultimo, con delibera consiliare n. 30 del 30/11/2015;

VISTO e richiamato il vigente Regolamento Generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2009, eseguibile nei modi di legge, come modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 4 del 28/01/2016;

VISTO e richiamato il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10/01/2013, eseguibile nei modi di legge;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 30/06/2020 ad oggetto *"Nomina dei Responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del Tuel, per il periodo 01/07/2020 – 31/12/2020"* con il quale si attribuiscono le funzioni dirigenziali del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

VERIFICATA la regolarità tecnica, contabile e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento, all'unanimità dei voti espressi in forma palese,

DELIBERA

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
- B) DI RITENERE, la narrativa che precede, integralmente trascritta nel presente dispositivo approvando gli effetti giuridici ed amministrativo-contabili che ne derivano.

- C) DI PREVEDERE, con riferimento alla tassa Rifiuti Tari per l'anno 2020, le seguenti agevolazioni tariffarie:
- Per le utenze non domestiche: applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147 del 27/12/2013, delle riduzioni/esenzioni dal tributo, rapportate al periodo di chiusura delle attività, sulla base delle norme nazionali;
 - per le utenze domestiche e non domestiche: posticipo delle rate di scadenza della TARI, secondo il seguente schema:
 - anno di competenza 2020: rate scadenti il 30/11/2020 e il 31/01/2021;
- D) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole (allegato "B").
- E) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022, né in termini di competenza, né in termini di cassa.
- F) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione;
- G) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,
con separata e successiva votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

=====

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D.GLS.18/08/2000 N. 267 (T.U.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime

Parere: FAVOREVOLE

Data 25-09-20 Il responsabile del servizio

=====

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità contabile di
e/copertura finanziaria,

esprime parere: FAVOREVOLE

RAGIONERIA

Data 25-09-20 Il Responsabile del servizio

=====

Visto di conformità dell'azione amministrativa, la sottoscritta
GIORGIO MARIAROSARIA, nella sua qualità di Segretario Comunale,

esprime parere: FAVOREVOLE

Data 25-09-20

IL SEGRETARIO
F.to GIORGIO MARIAROSARIA

=====

DELIBERA N.10

Seduta del 30-09-20

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to BASCIONI IVANO

IL SEGRETARIO

f.to GIORGIO MARIAROSARIA

E' copia conforme all'originale.

li, 27-10-20

IL SEGRETARIO

GIORGIO MARIAROSARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-10-20, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO

f.to GIORGIO

MARIAROSARIA

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 27-10-20 al 11-11-20, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.), senza reclami.

li, 12-11-20

IL SEGRETARIO

f.to GIORGIO

MARIAROSARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 30-09-20
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).
[] per conferma dell'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. in data (art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO

f.to GIORGIO MARIAROSARIA